

# L'evasore rischia anche i preziosi di famiglia

Ai fini del sequestro e della confisca per equivalente occorre, in primo luogo, considerare il regime patrimoniale scelto dai coniugi

/ Maurizio MEOLI

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. [6595/2017](#), si sofferma sui limiti entro i quali è possibile – in presenza della contestazione di **reati tributari** nei confronti di uno dei coniugi – procedere al sequestro per equivalente, in funzione della successiva confisca, di **oggetti preziosi** rinvenuti nella casa coniugale.

Nel caso di specie, il Tribunale del Riesame ordinava la restituzione di questi beni alla moglie, che comunque era titolare di redditi propri, ritenendosi **non provata** la disponibilità degli stessi anche da parte del marito. Contro tale provvedimento il PM ricorreva per Cassazione, eccependo, innanzitutto, il fatto che l'esclusiva disponibilità da parte della moglie risultasse provata solo in relazione a taluni preziosi assoggettati a sequestro, ma non per tutti; riferendosi, in particolare, ad alcuni **orologi da uomo** e a una **moneta d'oro**. Veniva sottolineata, inoltre, l'insufficienza della prova della titolarità di redditi da parte della moglie, dovendosi altresì valutare l'**adeguatezza** degli stessi rispetto all'ingente valore dei beni sequestrati.

La Suprema Corte ritiene fondato il ricorso del PM.

Ai sensi dell'[art. 12-bis](#) comma 1 del DLgs. 74/2000, nel caso di condanna o patteggiamento (ex [art. 444](#) c.p.p.) per un reato tributario ex DLgs. [74/2000](#), è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona **estranea** al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la "**disponibilità**", per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

Per "disponibilità" – ricorda la Cassazione – si deve intendere la relazione effettuale col bene, connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà; concetto sovrapponibile al possesso civilistico (cfr. Cass. nn. [22153/2013](#) e [15210/2012](#)).

La "disponibilità" del bene **non** necessariamente corrisponde al suo **uso effettivo**, potendo il possesso essere esercitato anche per mezzo di terzi. L'uso è un dato esteriore che ha natura di per sé neutra (si pensi, ad esempio, all'autovettura di proprietà di uno dei coniugi utilizzata anche dall'altro ovvero a orologi indossati indifferentemente da entrambi anche se oggetto di regalo tra di loro).

In altre parole, l'uso dimostrerebbe la disponibilità del bene da parte del coniuge, ma non sarebbe in grado di escludere quella dell'altro, legittimando, semmai, la **confisca** del **50%** del valore del bene stesso (cfr. Cass. n. [3535/2016](#)). La disponibilità da parte dell'altro coniuge sarebbe esclusa solo quando l'uso ha ad oggetto un bene "**strettamente personale**" che, per questa ragione,

è sottratto alla comunione legale (ex [art. 179](#) comma 1 lett. c) c.c.).

In ogni caso, la comunione legale dei beni non è di ostacolo, di per sé, alla confisca pro quota del bene che ne costituisce oggetto (cfr. Cass. n. [6575/2013](#)); occorre anche considerare che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può riguardare nella loro **interezza** anche beni in comproprietà con un terzo estraneo al reato qualora siano indivisibili o sussistano inderogabili esigenze per impedirne la dispersione o il deprezzamento, essendo altrimenti assoggettabile alla misura cautelare soltanto la quota appartenente all'indagato (così Cass. n. [29898/2013](#)).

Quindi, osserva la decisione in commento, un approccio alla questione fondato, *in primis*, sulla natura dei beni ovvero sul criterio della titolarità di redditi da parte dell'altro coniuge che ne rivendichi la disponibilità è, di per sé, metodologicamente errato, perché prescindendo dal **regime patrimoniale** dei coniugi.

Nel senso che, in caso di **comunione legale** dei beni, quelli acquistati dopo il matrimonio sono di proprietà anche dell'altro coniuge, a meno che non si tratti di beni di uso strettamente personale, del tutto sottratti alla disponibilità dell'altro.

La titolarità da parte della moglie di redditi tali da poter giustificare l'acquisto dei beni oggetto di sequestro, inoltre, potrebbe assumere rilevanza solo in presenza di acquisti effettuati in regime di **separazione dei beni**; in tal caso, però, l'acquisto effettuato con provviste dell'altro coniuge legittima la presunzione relativa (*iuris tantum*) della disponibilità anche da parte di quest'ultimo, esclusi i casi in cui si tratti di beni strettamente personali (cfr. Cass. n. [11497/2015](#), secondo la quale l'aver fornito la provvista per l'acquisto pone una presunzione *iuris tantum* di intestazione fittizia, cui l'intestatario formale del bene può ovviare provando che, al di là dei soldi con cui è stato acquistato, il bene rientra nella sua disponibilità e ricada *in toto* nella sua sfera di interesse economico).

Occorre, in conclusione, un nuovo intervento dei giudici di merito volto a verificare, in primo luogo, il regime patrimoniale dei coniugi. Ciò in quanto: in caso di **comunione legale** dei beni, occorre escludere dal sequestro solo i beni di natura strettamente **personale** della moglie; in caso di **separazione** dei beni, occorre verificare se il reddito della moglie sia tale da poter giustificare l'acquisto dei beni sequestrati e, ove così non fosse, sarebbe la stessa a dover provare la propria disponibilità **esclusiva** di tali beni.